# ACCORDO TRA IL COMUNE DI TRADATE

# E LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTO

# PER REALIZZARE

# UN’INIZIATIVA CONGIUNTA

# NELLE POLITICHE DI WELFARE E DI INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE LO STRUMENTO DEL MICROCREDITO

# Premessa

Oggi, addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con la quale è stata approvata bozza del presente Accordo,

nel condividere l’impegno per uno sviluppo umano e sociale fondato sui valori della solidarietà, il Comune di Tradate e la Fondazione Comunitaria del Varesotto intendono avviare una collaborazione per realizzare, tramite lo strumento del **microcredito**, un’iniziativa congiunta di contrasto alla fragilità e alla vulnerabilità delle persone e delle famiglie che vivono nella comunità, per contrastare la povertà e l’esclusione sociale.

## A tale scopo

il **Comune di Tradate** C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – avente sede legale a Tradate in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (d’ora in avanti, per comodità, denominato semplicemente “Comune”), qui rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## e

la **Fondazione Comunitaria del Varesotto**, C.F. 95047140124 – avente sede legale a Varese in via Felice Orrigoni n. 6 (d’ora in avanti, per comodità, denominata semplicemente “Fondazione”), qui rappresentata dal Presidente Maurizio Ampollini

## concordano

la costituzione presso la Fondazione di un fondo di garanzia del microcredito (d’ora in avanti, per comodità, denominato semplicemente “fondo garanzia microcredito”), in sinergia con le decisioni del Comitato di Erogazione dell’iniziativa della Fondazione di contrasto alla povertà “Provincia di Varese Solidale”.

Il fondo così costituito si chiamerà

“FONDO DI GARANZIA MICROCREDITO 2.0
del COMUNE di TRADATE”

Il fondo di garanzia microcredito potrà ricevere contributi, donazioni, erogazioni e lasciti successivi alla costituzione da parte di qualunque persona fisica e giuridica, nonché qualunque ente pubblico e privato, con o senza personalità giuridica, che condivida le finalità del fondo stesso.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto della Fondazione di rifiutare le singole donazioni. Tutte le attribuzioni e gli impegni a favore del fondo sono irrevocabili una volta accettati dalla Fondazione.

Il Comune, a sua volta, potrà farsi promotore di versamenti da parte di terzi, privati o soggetti giuridici le cui donazioni andranno ad alimentare la copertura della garanzia di cui all'art. 8.

Alla presente Convenzione è allegato il documento **Azioni programmatiche annuali MCR2.0** che ne è parte integrante. Tale documento viene rivisto annualmente dalla Fondazione e inoltrato al Comune per approvazione.

# Art. 1 – Finalità

Il fondo di garanzia microcredito si integra ed opera in stretta sinergia con le più ampie finalità di solidarietà sociale perseguite dalla Fondazione e stabilite dal suo statuto e dalla normativa vigente.

Il fondo di garanzia microcredito promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e il rafforzamento dei legami di solidarietà della comunità di riferimento.

Attraverso di esso, le parti intendono intervenire per dare una risposta congiunta ai bisogni emergenti di persone in difficoltà con l’obiettivo di sostenere la crescita socioeconomica di famiglie fragili e vulnerabili, a rischio di povertà o in stato di forte disagio sociale ed economico.

In considerazione della situazione di crisi economico sociale in cui l'iniziativa prende avvio, nel nuovo contesto generato dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 e dall’incerto panorama internazionale, lo strumento del microcredito si configura anche come forma di sostegno a nuclei la cui difficoltà sia riconducibile a tali congiunture.

# Art. 2 – Beneficiari

I soggetti ammissibili alla garanzia del fondo di garanzia microcredito di cui ai successivi articoli sono i singoli e le famiglie:

* 1. residenti nel territorio del Comune di Tradate da almeno 2 anni. Le richieste presentate da cittadini ivi residenti da meno anni saranno comunque sottoposte al vaglio preventivo dei servizi sociali comunali;
	2. con un reddito ISEE non superiore ad €15.000,00= (quindicimila euro /00) ovvero in condizioni economiche contingenti tali da non rendere utilizzabile il reddito percepito nell’anno di riferimento dell’ISEE (es. perdita del posto di lavoro, difficoltà lavorativa dipendente da condizioni esterne);
	3. se cittadini extracomunitari, in possesso di carta di soggiorno o, in alternativa, di permesso di soggiorno di durata residua superiore ad 1 anno e comunque non inferiore al periodo concordato per la restituzione del finanziamento ricevuto.

Il Comune di Tradate attiva percorsi progettuali contemporanei di microcredito per un numero massimo di beneficiari concordato con la Cabina di Regia del Progetto e comunque sulla base dell’importo disponibile quale fondo di garanzia, anche in virtù della conclusione e/o avanzamento di precedenti progetti, rimanendo sempre nei limiti della garanzia prevista dall'art. 8.

Le richieste di accesso al microcredito possono riguardare esigenze volte a sostenere:

1. condizioni di particolare e temporaneo disagio concernente esigenze abitative, quali a titolo esemplificativo: spese connesse alla ricerca di un nuovo immobile a seguito di sfratto esecutivo o laddove le esigenze familiari, legate a motivazioni indifferibili e a bisogni di primario livello, richiedano un cambio casa; interventi indispensabili di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulla prima casa; pagamento affitti correnti e/o arretrati la cui morosità è dovuta ad eventi eccezionali;
2. condizioni di tutela della salute, rimaste a carico dei richiedenti anche quando si usufruisca del S.S.N. quali a titolo esemplificativo: spese per trasporto, vitto e pernottamento del malato e dell’eventuale accompagnatore per cure presso strutture sanitarie situate anche al di fuori del territorio regionale; acquisto protesi o altri ausili sanitari non rimborsabili o a carico del fondo sanitario solo per una quota, o che richiedono un anticipo da parte della famiglia che verrà rimborsato nel futuro, anticipi su indennità;
3. condizioni attinenti ai percorsi educativi e di istruzione o di riqualificazione professionale dei componenti della famiglia stessa quali a titolo esemplificativo: spese per la partecipazione e/o frequentazione di percorsi scolastici e/o di (ri-)qualificazione e/o specializzazione professionale; acquisto di testi e/o supporti scientifici anche a divulgazione informatica destinati a percorsi di qualificazione e/o specializzazione professionale; acquisto di strumentazioni tecnologiche e/o artistiche necessarie al percorso di istruzione;
	1. gestione di fasi di transizioni di vita che comportino il riassetto dell’utilizzo di risorse proprie (risparmi, lasciti etc…) e/o entrate correnti di varia natura (stipendi, compensi, elargizioni etc…); a titolo di esempio: gestione della fase di prepensionamento e pensionamento; gestione del riassetto familiare a seguito di separazione/divorzio dei coniugi; nascita di figli; esperienze di vita che comportino l’allontanamento dal nucleo familiare;
	2. realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e/o migliorare condizioni sociali, economiche e/o lavorative delle famiglie stesse.

I richiedenti devono essere disponibili a sottoscrivere un progetto individualizzato di aiuto all’interno del quale deve essere evidenziato come il finanziamento possa dare la possibilità di superare il momento di crisi e nel quale venga previsto un supporto alla gestione finanziare personale/familiare (“educazione finanziaria”) oltre ad altri possibili forme di aiuto coordinato con le risorse presenti sul territorio. Il progetto sarà trasmesso alla Fondazione a completamento del fascicolo relativo al microcredito.

Sono escluse dal presente progetto le situazioni di usura e pre-usura laddove il microcredito concesso possa essere utilizzato dai beneficiari per ripianare debiti contratti con soggetti che hanno fornito illegittimamente credito.

Rimangono di norma esclusi soggetti che negli ultimi 5 anni presentino atti pregiudizievoli a loro carico, salvo situazioni di poca importanza e che l’ente erogante può ritenere comunque finanziabili.

# Art. 3 – Utilizzo del microcredito

Le parti concordano che il microcredito possa essere una risposta per bisogni caratterizzati da:

* + straordinarietà, intendendosi che il fabbisogno finanziario del richiedente debba essere temporaneo, e non affrontabile con la disponibilità liquida del richiedente;
	+ essenzialità, intendendosi che il fabbisogno finanziario del richiedente debba essere legato ad un bisogno rilevante per la qualità della vita e le prospettive del soggetto e di suoi congiunti;
	+ sostenibilità, intendendosi che il soggetto debba prevedere l’accesso a una qualche fonte reddituale/entrata che gli consenta di restituire il prestito.

# Art. 4 – Istruttoria

L’individuazione e la selezione dei soggetti beneficiari del Microcredito viene effettuata nelle modalità definite dal documento Azioni programmatiche annuali MCR2.0 allegato.

Le caratteristiche di tali soggetti fanno riferimento ai profili già identificati nei precedenti articoli 1, 2 e 3 e a criteri che sono concordati in anticipo a livello di Cabina di Regia del Progetto. I referenti del Comune conservano comunque il diritto di rifiutare l’avvio del progetto di Microcredito.

In ogni caso, la domanda viene trasmessa alla Fondazione che esprime una valutazione di carattere socioeconomico di aderenza alla presente iniziativa e la inoltra all’ente erogante con il quale ha scelto di operare per l’erogazione del finanziamento.

La Fondazione, attraverso un apposito Comitato in seno al progetto, si impegna a definire un iter di istruttoria agevole ed in grado di fornire risposte in tempi adeguati ai beneficiari del microcredito.

Il Comune condividerà con la Fondazione tutte le richieste formalmente pervenute, le cui istruttorie vengono avviate, compresi i casi di diniego a causa di carenze soggettive e/o oggettive ai sensi del presente accordo.

# Art. 5 – Condizioni del microcredito

Il microcredito viene concesso dall’ente erogante individuato dalla Fondazione, previa valutazione tecnica, con un importo massimo di € 3.000,00= (tremila euro /00).

Un soggetto ammissibile può fruire, nell’ambito della presente iniziativa, di più finanziamenti successivi, i cui importi cumulati devono comunque essere inferiori, o uguali, a € 6.000,00= (seimila euro /00), dovendo inoltre sussistere per l’attivazione di una nuova operazione di microcredito la condizione dell’avvenuta regolare estinzione del finanziamento precedentemente ottenuto.

La durata massima del finanziamento è di 36 mesi.

Il rimborso è effettuato attraverso rate mensili posticipate.

I costi relativi ad interessi e gestione delle pratiche sono totalmente a carico della Fondazione.

# Art.6 – Attività di accompagnamento

I Servizi Sociali del Comune garantiscono, in sinergia e accordo con la Fondazione e sotto la supervisione della Cabina di Regia del progetto, anche nella fase successiva all’erogazione del prestito, un’adeguata azione di accompagnamento al richiedente, al fine di assicurare il successo della restituzione del prestito stesso.

Tale attività è realizzata in modo concertativo, nelle forme previste Protocollo Operativo allegato.

L’attività di accompagnamento prevede, tra le altre:

* il mantenimento almeno trimestrale delle relazioni con i finanziati;
* la conoscenza, in caso di rimborso irregolare, delle cause di difficoltà ed affiancamento della persona per la rimozione di queste cause.

L’attività di accompagnamento potrà avvalersi del supporto della rete di Enti del Terzo Settore locale che potranno collaborare anche attraverso convenzioni, al fine di costruire e/o rinsaldare il legame di solidarietà con i soggetti più fragili della loro comunità, purché non generi oneri aggiuntivi al presente accordo.

# Art. 7– Rapporti con l’ente erogante

La Fondazione sceglie in piena autonomia con quale ente erogante stipulare un accordo per l’erogazione del microcredito, concorda i tassi di interesse in linea con le finalità sociali del microcredito, nonché l’ammontare di tutte le spese necessarie per l’attivazione di ogni pratica.

I succitati costi relativi agli interessi sono a carico della Fondazione; per la copertura delle spese di istruttoria la Fondazione si riserva il diritto di utilizzare quote del fondo di garanzia.

La Fondazione mantiene i rapporti con l’ente erogante e verifica che quanto previsto con la convenzione tra loro stipulata venga applicato per i beneficiari di cui all’art. 2.

Il Comune non stipula accordi diretti con l’ente erogante, ma accede al microcredito per i propri cittadini unicamente tramite la Fondazione.

# Art. 8 – Copertura della garanzia da parte del Comune

Con questo fondo il Comune e la Fondazione svolgono il ruolo di garante per la restituzione dei prestiti all’ente erogante.

Il primo conferimento di € 8.979,58= (ottomilanovecentosettantanove euro /58) più un ulteriore importo massimo di € 444,60= (derivante da eventuali futuri introiti da rimborsi di posizioni di microcredito attualmente in essere) a favore del fondo è rappresentato dalle disponibilità del fondo garanzia microcredito attualmente operante presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Il Comune assume un impegno del valore massimo di € 20.575,82= (ventimilacinquecentosettantacinque euro /82) per tutta la durata dell’accordo, finalizzato alla copertura del mancato rientro, da parte dei beneficiari, del finanziamento erogato.

Il fondo di garanzia potrà essere reintegrato progressivamente dal Comune, compatibilmente con l’obbligo di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di pareggio di bilancio ai sensi della normativa vigente nel periodo di validità del presente accordo, per il valore massimo dell’impegno di cui al presente articolo, tale da consentire il rispetto del rapporto di cui al successivo art. 9. L’importo da reintegrare verrà comunicato annualmente dalla Fondazione al Comune nelle scadenze che verranno concordate.

In caso di interruzione dell’erogazione di microcrediti la Fondazione restituirà al Comune la quota rimanente del fondo di garanzia sotto forma di contributo a favore di progetti sociali con le stesse finalità del fondo Provincia di Varese Solidale, da concordare fra le parti.

# Art. 9 – Plafond erogabile

Il plafond erogabile dall’ente erogante ai beneficiari di cui all’art. 2 è pari all’entità del fondo di garanzia secondo un rapporto 1:1 fra capienza del fondo di garanzia ed ammontare dei prestiti erogabili.

# Art. 10 – Gestione fondo di garanzia

Il fondo di garanzia garantisce i microcrediti erogati fino ad esaurimento della disponibilità del fondo e per tutta la durata degli stessi.

In caso di insolvenza, intendendosi il mancato rimborso da parte del beneficiario delle rate concordate per almeno 90 giorni, il Comune autorizza la Fondazione a prelevare dal fondo di garanzia l’importo a copertura dell’insolvenza.

# ART. 11 – Spese e costi

La Fondazione si impegna a farsi carico della copertura dei costi di istruzione delle pratiche avviate dall’ente erogante per i cittadini del Comune, nonché del 100% dei tassi di interesse applicati per ogni prestito.

A parziale copertura dei costi effettivamente sostenuti per la gestione amministrativa del fondo, la Fondazione tratterrà la quota del 2,00% (due virgola zero per cento) sull’importo di contributi comunque denominati, nonché donazioni, erogazioni e lasciti pervenuti al fondo, ad eccezione dei trasferimenti, comunque denominati, disposti anche successivamente dal Comune.

# Art 12 – Monitoraggio e diffusione dell’azione

La Fondazione e il Comune si impegnano a dare visibilità all’iniziativa e a coinvolgere altri soggetti al fine di integrare ulteriormente il fondo con contributi solidaristici di altri soggetti pubblici e privati.

La Fondazione invierà trimestralmente al Comune i report dell’ente erogante in cui vengono elencate le situazioni debitorie in essere ed il dettaglio delle rate pagate e di quelle scadute e non pagate.

# Art. 13 – Durata

La presente convenzione ha validità di anni tre dal momento della sottoscrizione.

Nel caso in cui una delle parti intenda recedere dalla convezione dovrà darne comunicazione alla contro parte con 90 giorni di preavviso.

In caso di recesso, gli importi già vincolati per crediti concessi rimarranno a disposizione del fondo di garanzia fino a conclusione del periodo previsto della restituzione, al termine del quale, eventuali quote liberate dalla funzione di garanzia rientreranno a far parte dei fondi per il contributo a favore di progetti sociali con le stesse finalità del Fondo Provincia di Varese Solidale, da concordare fra le parti (Art. 8).

# Art. 14 - Registrazione

Il presente accordo, redatto in due copie, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Varese, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| IL COMUNE DI TRADATEIL SINDACO/L’ASSESSORE COMPETENTE | LA FONDAZIONE COMUNITARIA DEL VARESOTTOIL PRESIDENTE |